

**LEGGE DI BILANCIO 2021: LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI**  
*Le norme in tema di semplificazione fiscale  
contenute nella legge di Bilancio 2021*

**PREMESSA**

La legge 30 dicembre 2020, n. 178: “**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**”, entrata, salvo quanto diversamente previsto, **in vigore il 1° gennaio 2021** contiene numerose disposizioni di carattere fiscale di particolare interesse.

**TERMINI TRIMESTRALI ANNOTAZIONI IVA**

La legge di Bilancio 2021 **modifica** i termini di registrazione delle **fatture attive** (fatture emesse) per i soggetti passivi che, **su opzione, effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale**. Viene, pertanto, consentita, **l'annotazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni**, con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

La disposizione in argomento interessa i soggetti passivi che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a:

- **400.000 euro** per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi oggetto **prestazioni di servizi**;
- **700.000 euro**, per le imprese aventi oggetto **attività diverse dalle prestazioni di servizi**.

**ABOLIZIONE “ESTEROMETRO”**

Per le **operazioni con l'estero, effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, la trasmissione dei dati avverrà non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto “**esterometro**”, bensì utilizzando il **Sistema di Interscambio (SDI)**.

I dati, relativi alle **operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, sono trasmessi telematicamente utilizzando il **Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica**.

**Per l'intero anno 2021, resta dovuta la comunicazione con periodicità trimestrale** (entro l'ultimo giorno successivo a ciascun trimestre) con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (**dodici giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** è effettuata entro il **quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Nella *Relazione Illustrativa*, che ha accompagnato il provvedimento, è sottolineato che la modifica normativa è finalizzata a **semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA**, prevedendo che possa essere **usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio (SDI)**:

- sia per trasmettere le fatture elettroniche,
- sia per inviare all'Agenzia i dati delle operazioni con l'estero,

**eliminando così l'obbligo di trasmissione di apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere.**

Di fatto si tratta di **una diversa modalità di effettuazione dell'adempimento che continuerà a sussistere**. La Legge di Bilancio 2021 *modifica*, inoltre, **le sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere** introducendo **nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**.

*In caso di omessa o errata trasmissione* dei dati, **si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili**. La sanzione è **ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese**, qualora la trasmissione venga effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

### ESENZIONE FATTURA ELETTRONICA SISTEMA TESSERA SANITARIA

Esteso anche al periodo d'imposta 2021 la disciplina che stabilisce, ai **soggetti** tenuti all'invio dei **dati al Sistema Tessera Sanitaria** ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di **non emettere fatture elettroniche**.

### PRECOMPILATA IVA

Sono introdotte alcune norme volte a integrare le disposizioni che **disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei documenti precompilati IVA**.

Viene previsto che, *in via sperimentale*, nell'ambito di un programma di assistenza on line, l'Agenzia delle Entrate, **a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021**, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, **le bozze dei seguenti documenti - c.d. precompilati IVA**:

- a) **registri IVA** di cui agli articoli 23 8 (registro fatture emesse) e 25 (registro degli acquisti) del D.P.R. n. 633/1972;
- b) **liquidazione periodica dell'IVA**;
- c) **dichiarazione annuale dell'IVA**.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, acquisisce i dati provenienti dai **flussi telematici** delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi giornalieri. Per la predisposizione dei documenti sopra indicati - **precompilati IVA** - l'Agenzia delle Entrate utilizzerà, oltre i dati sopracitati, **anche ulteriori dati fiscali presenti nell'Anagrafe tributaria**, quali ad esempio i dati della *dichiarazione IVA dell'anno precedente* e delle *comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti*.

Inoltre, con riferimento alla possibilità per i soggetti passivi IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA **per il tramite degli intermediari**, viene disposto che **gli intermediari devono avere acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica**.

Viene previsto che, i soggetti passivi IVA, possano, anche per il tramite degli intermediari in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, **convalidare o integrano i dati delle precompilate IVA**; in tal caso **verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA** fatto salva la tenuta del registro di cui all'art. 18, co. 2, D.P.R. n. 600/1973.

Tuttavia, **permane l'obbligo della tenuta dei registri IVA** per coloro che hanno optato per la loro tenuta (regime di contabilità semplificata per cassa con il metodo del registrato).

#### INVIO DATI DETERMINAZIONE IRAP

Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le **Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano**, entro il **31 marzo** dell'anno a cui l'imposta si riferisce, **inviino al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - i dati rilevanti per la determinazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive – IRAP – mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it).**

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

**Il mancato inserimento, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta, l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.**

Viene di fatto creato, in tal modo, un **unico sito per la consultazione degli atti relativi all'IRAP**, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle varie Regioni e Province Autonome.

#### IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Viene chiarito che per il **pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (SDI)** è obbligato, **in solido**, il contribuente che effettua *la cessione del bene o la prestazione di servizio*, **anche nel caso in cui la fattura sia emessa da un soggetto terzo per suo conto.**

La disposizione normativa chiarisce che **l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo, dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura è emessa - ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, D.P.R. IVA - da un soggetto terzo per suo conto.**

La Relazione illustrativa sostiene che la norma in commento risponde all'esigenza di evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.